

partecipavano alle sue opinioni politiche. » Io voto, disse egli, contra tutta la legge, perchè fu presentata sotto l'influenza di una terribile catastrofe, e deliberata senza una discussione bene approfondita; perchè essa capovolge il sistema elettorale, favorisce il dispotismo ministeriale, viola l'eguaglianza dei diritti e la carta, cui ancora prepara funesti attentati; perchè in fine essa accelera il trionfo di un partito la cui violenza ha di già fatto sentire i mali annessi alla sua dominazione. » Nel 28 giugno successivo la legge delle elezioni passò alla camera dei pari colla maggioranza di ottantadue voti; e fu impugnata con minor ardore e meno oratori che non alla camera dei deputati; e nel 29 riportò la sanzione regia. Passiamo ora a farne conoscere le basi principali: l'articolo primo di quella legge creava in ciascun dipartimento un collegio elettorale di dipartimento e dei collegi elettorali di circondario, eccettuati i dipartimenti che all'epoca della legge 5 febbrajo 1817 non avevano a nominare che un solo deputato, e quelli ove non esistevano più di trecento elettori. Il secondo articolo componeva i collegi di dipartimento degli elettori che pagavano maggior censo, in numero eguale al quarto della totalità degli elettori del dipartimento; esso attribuiva a que' collegi la nomina di centosettantadue deputati nuovi; nomina cui procederebbero per la sessione del 1820. In virtù dello stesso articolo, i collegi di circondario elettorali erano formati di tutti gli elettori aventi il loro domicilio politico in uno dei comuni che comprendevano la circoscrizione di ciascun circondario elettorale. Cotesti collegi nominavano i duecentocinquantomotto deputati attuali: ognuno d'essi ne nominava uno; e ad essi pure apparteneva la nomina del quinto dei deputati attuali, la quale dovea essere rinnovata. Finalmente per lo stesso articolo i dipartimenti, che per le sessioni successive avevano a rinnovare i deputati, doveano nominarli interamente sulle basi stabilite dalla nuova legge. Prescriveva l'articolo terzo la lista degli elettori fosse affissa un mese prima dell'aprirsi del collegio elettorale. Per l'articolo settimo niuno poteva essere rieletto deputato se non ottenuto il terzo più uno dei voti della totalità dei membri del collegio, e la metà più uno dei suffragii emessi. Voleva l'articolo susseguente che i sotto prefetti non potessero venir nominati a deputati dai